COPIA

COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

REG. GEN. 384 DEL 06-10-2015

DETERMINAZIONE DELLA 5ª U.O. VIGILANZA - SOCIALE - DEMOGRAFICA

N. 89 IN DATA 06-10-2015

Oggetto: APPALTO 'SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE' - REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990, DI TUTTI GLI ATTI DI GARA E DEGLI ATTI CONSEGUENTI PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI "MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DI NATURA ECONOMICA".

Il Responsabile 5ª Unità Operativa

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 2.1.2015, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.8.2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2015 di "approvazione bilancio di previsione 2015, triennale 2015-2017";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 31.3.2015 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l'esercizio del bilancio 2015;
Premesso che:
- con determinazione n. 12 del 9.2.2015 - reg. gen. 23 del 16.2.2015 a firma del Responsabile della 5^ U.O.:
- era stata indetta una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del 'servizio di assistenza domiciliare' per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2018, ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 108.186,00,
- erano stati approvati l'Avviso di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare di Gara, nonché dei relativi allegati;
- era stato stabilito che la valutazione delle offerte avrebbe seguito il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/20056, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nel disciplinare di gara;
Visto il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, approvati con la determinazione a contrarre;
Considerato:
- che entro le ore 12:00 del 7 aprile 2015, termine ultimo fissato dall'Avviso e dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, erano pervenuti 5 plichi inviati dalle seguenti ditte:

nr.	DITTA
1	F.A.I. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2	EURO & PROMOS GROUP, CON LA **CONSORZIATA ESECUTRICE al 100%_L'ONDA NOVA COOPER. SOCIALE ONLUS**
3	COOPERATIVA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
4	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI S.C.S.

5 CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPER. SOCIALE

La graduatoria finale è stata la seguente:

1 EURO & PROMOS GROUP CONS. STABILE, con la **consorziata esecutrice al 100% L'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

2 FAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI S.C.S.

4 CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPER. SOCIALE

5 COOPERATIVA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

Visto che a seguito dell'esito di gara, con determinazione n. 55 del 22.06.2015 è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva della gara a EURO & PROMOS GROUP CONSORZIO STABILE - SOCIETA' CONSORTILE P.A. DI ROMA con la consorziata esecutrice l'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Grado (Go);
Visto che con determinazione n. 65 del 29.07.2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla predetta ditta;
Visto che con determinazione n. 67 del 13/8/2015 assumeva l'impegno di spesa (conteggiando l'IVA al 4%) per il triennio dell'appalto;
Vista la comunicazione del 17.08.2015 prot. 10603, con la quale si chiedeva di iniziare la gestione del servizio a partire dal 1 settembre 2015, tra l'altro chiedendo, in aderenza all'art. 7 del C.S.A., di dare avvio alla prestazione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, e comunque dopo ...;
Considerato che il 24 agosto 2015, è pervenuta notizia telefonica da Euro & Promos che l'IVA applicata sulla fatturazione sarebbe stata del 22% e non del 4%, nonostante l'esecutrice dell'appalto fosse l'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (in regime fiscale per l'applicazione dell'IVA al 4%), in quanto la fatturazione avrebbe tenuto conto del regime fiscale della consorziata EURO & PROMOS: IVA al 22%;
Evidenziato che alla gara avevano partecipato 5 ditte, 4 cooperative sociali partecipanti 'in proprio' e la quinta, L'ONDA NOVA, era pure una **cooperativa sociale onlus**, la quale, come specificato in atti, era esecutrice del servizio di assistenza domiciliare al 100%, (consorziata con Euro & Promos), e dunque nessun dubbio vi era sul fatto che l'IVA da applicarsi era del 4%;
Considerate le conseguenze, e cioè che aggiungendo l'IVA al 4% sull'importo triennale di € 108.000,00 ne risulta la somma totale in € 112.320,00, mentre aggiungendo l'IVA al 22% la somma totale ammonta ad € 131.760,00, quindi, su base triennale, con l'IVA 22% anziché al 4% la differenza da pagare in più è di **€ 19.440,00,** ed inoltre, sotto l'aspetto del costo orario, l'offerta dell'aggiudicatario è stata di € 18,24 (esclusa IVA), cifra la quale aggiungendo l'IVA al 4% fa risultare il costo orario in € 18,97, mentre applicando l'IVA al 22% il costo orario ammonta ad € 22,25, quindi la differenza oraria solo dovuta alla applicazione della massima aliquota IVA, è di ben **€ 3,28**;
Considerato da altra angolazione il problema: gli utenti, ed il Comune stesso, pagavano per le prestazioni rese ante gara la somma oraria di € 17,57 (con IVA al 4% compresa), mentre ora, post-gara, dovrebbero sborsare per ogni ora di servizio **€ 22,25** (€ 18,24 + IVA al 22%), quindi con un sproporzionato aumento di **€ 4,68**, corrispondente al 26% in più rispetto al costo orario pre-gara, mentre qualora all'offerta di gara dell'aggiudicatario, che è stato € 18,24, fosse applicata l'IVA al 4%, corrisponderebbe la cifra di **€ 18,97** che gli utenti ed il Comune pagherebbero, e dunque, rispetto al pre-gara, vi sarebbe un ragionevole aumento di soli **€ 1,40**;
Ritenuto, quindi, sulla base della sopravvenuta conoscenza delle implicazioni sconosciute in sede di gara, che in ossequio al principio 'di buon andamento' dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e del principio di ragionevolezza, il Comune di Cordignano deve ora porre in essere tutte le azioni utili per tenere indenni non solo gli utenti del servizio, ma anche lo stesso Ente, dalle illogiche conseguenze di un esito di gara che comporterà un aumento abnorme del costo orario dovuto solo da una applicazione dell'IVA nella misura massima del 22% (anziché nella misura del 4%, come viene applicato dalle cooperative sociali), e dunque il Comune deve tutelare l'interesse pubblico per evitare che, nel prossimo triennio, vi siano effetti economicamente particolarmente svantaggiosi sia per gli utenti che per l'Ente stesso, considerato che il Comune, in determinati casi, interviene, in tutto o in parte, con risorse proprie nei pagamenti a favore dell'utente qualora egli versi in stato di particolare bisogno;

Evidenziato, tra l'altro, che per far fronte ai maggiori e sproporzionati esborsi per quanto in discorso, l'Ente dovrebbe distogliere importanti somme di denaro pubblico da altre voci di bilancio, ed anche questo è in contrasto con il pubblico interesse;
Visto che l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, ..., di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto della legge*".
Ritenuto necessario, in aderenza del principio 'del buon andamento' dell'Amministrazione (ex art. 97 della Costituzione), del principio di ragionevolezza nonché della ritenuta sussistenza dei presupposti di legge ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1991 n. 241, addivenire alla revoca in autotutela della gara e di tutti i provvedimenti e gli atti collegati;
Dato atto che la revoca in autotutela della gara e di tutti i provvedimenti e gli atti collegati, è motivata dalla sopravvenuta conoscenza di 'motivi di interesse pubblico di natura economica';
Vista la motivata 'comunicazione di avvio del procedimento' prot. 11303 del 2 settembre 2015, per 'revoca in autotutela' della gara di appalto, inoltrata tramite PEC il 2 settembre 2015 alle ditte posizionatesi 1° e 2° nella gara svolta: Euro&Promos Group con L'Onda Nova cooperativa sociale onlus e la F.A.I. cooperativa sociale onlus;
Considerato che entro il termine massimo di 30 giorni entro cui il procedimento si doveva concludere, e cioè entro il 3 ottobre 2015, nessuna delle due ditte destinatarie della 'comunicazione di avvio del procedimento' ha fatto pervenire osservazioni in merito;
Dato atto che il Comune di Cordignano con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18.09.2013 partecipa alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono da imputare al bilancio dell'esercizio in cui le stesse sono esigibili;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alle gestione delle spese dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che il Responsabile del Servizio e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, di cui all'art. 147- bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nella fase successiva all'adozione dell'atto, di cui all'art. 147-bis, c. 2. del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che sono parte integrale del presente dispositivo:
a) di procedere, con effetto immediato, dalla data di comunicazione della presente determinazione tramite PEC ai destinatari Euro & Promos Group Consorzio Stabile e consorziata esecutrice L'Onda Nova Coop. Soc. Onlus e la F.A.I. Cooperativa Sociale Onlus, alla **revoca in autotutela** (ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241) di tutti gli atti concernenti la gara d'appalto del 'servizio di assistenza domiciliare', e cioé:
- della determinazione a contrarre n. 12 del 9/2/2015 (CIG 61273690DC),
- di ciò che compone la *lex specialis*: Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di gara, nonché dell'Avviso di gara e dei relativi allegati,
- dei 4 verbali delle sedute di gara (n. 1 del 8/4/2015, n. 2 del 15/4/2015, n. 3 del 23/4/2015 e del n. 4 del 5/6/2015), e di ogni altro atto/comunicazione collegato alla gara;
- della determinazione n. 55 del 22/6/2015, di aggiudicazione definitiva a EURO & PROMOS GROUP CONSORZIO STABILE – SOCIETA' CONSORTILE P.A. con la consorziata esecutrice l'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
- delle comunicazioni, prot. 8373 del 26/6/2015, di 'aggiudicazione definitiva' inviate tramite PEC a tutti i partecipanti alla gara;
- dell'informazione di 'aggiudicazione definitiva' pubblicata nel sito web;
- della determinazione n. 65 del 29/7/2015, con la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva a EURO & PROMOS GROUP CONSORZIO STABILE – SOCIETA' CONSORTILE P.A. DI ROMA con la consorziata esecutrice l'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

- dell'informazione di 'dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva' pubblicata nel sito web;
- dell'avviso di post-informazione pubblicato nel sito web;
- della comunicazione a Euro & Promos Group prot. 10603 del 17/8/2015;
- di qualsiasi altro atto collegato alla gara ed agli esiti della gara per l'appalto del 'servizio di assistenza domiciliare' CIG 61273690DC;
- della determinazione n. 67 del 13/8/2015 di assunzione dell'impegno di spesa 424 del 13/8/2015, capitolo 7702 codice 12.03-1.03.02.15.009, tenendo però conto che trattasi di revoca parziale stante che va liquidato il compenso per il servizio nel frattempo svolto (v. successivo punto b);
b) alla Euro & Promos Group Consorzio Stabile con la consorziata esecutrice L'Onda Nova Cooperativa Sociale Onlus, verrà successivamente liquidato il compenso per il servizio svolto dal 1 settembre al 6 ottobre 2015 (compreso), somma che si quantifica in circa **€ 3.400,00**;
c) di dare comunicazione della 'revoca in autotutela' alle ditte posizionatesi al 1° ed al 2° posto nella graduatoria finale di gara, ed altresì di procedere con gli ulteriori adempimenti;
d) di dare atto che il presente provvedimento ***è*** rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile 5ª U.O.
f.to GOMARASCA GIOVANNI